

Decreto ministeriale 20 agosto 1992
Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1992, n. 196, S. O. n. 106

Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze è approvata la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni;

Considerato che, al fine di perseguire una razionalizzazione dei vari articoli della tariffa e di ridurre il numero mediante il loro accorpamento, il citato ultimo comma dell'articolo 10 ha previsto - prescrivendo di tener conto degli aumenti già disposti con il predetto decreto-legge - l'inserimento nella tariffa delle voci menzionate in altre e diverse disposizioni di legge e la possibilità di apportare variazioni agli importi delle singole voci in misura non superiore al 20 per cento in aumento e al 40 per cento in diminuzione, a condizione che sia comunque assicurata nel complesso un'invarianza di gettito;

Ritenuto che il maggior gettito conseguente all'approvazione dell'articolo 9 del decreto legge n. 333 del 1992 risulta essere pari al 50 per cento del totale delle entrate assicurate dal tributo anteriormente ai disposti aumenti e che nessuna variazione a tale riguardo comporta nel complesso la tariffa allegata al presente decreto;

Ritenuto che le maggiori entrate sono riservate all'erario e destinate ai fini di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 333 del 1992;

DECRETA:

Articolo 1

1. È approvata la tariffa dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, allegata al presente decreto. Essa sostituisce quella vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, annessa - allegato A - al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Articolo 2

1. Gli istituti bancari distributori primari, relativamente ai valori afferenti l'imposta di bollo, diversi dalle speciali marche e foglietti per cambiali, distribuiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato i relativi ammontari per due terzi sul cap. 1205, e per un terzo sul cap. 1205, articolo 4. Gli ammontari dei valori relativi alle cambiali devono essere versati sul cap. 1205.

2. La Cassa di risparmio V.E. per le Province siciliane, con sede in Palermo, deve versare il terzo indicato nel comma 1 alla competente sezione di tesoreria dello Stato sul cap. 1205, articolo 4, ed i restanti due terzi, unitamente all'imposta afferente i valori per cambiali, alla Regione siciliana, con le consuete modalità.

3. Con gli stessi criteri indicati nei commi 1 e 2, devono provvedere gli uffici del registro interessati, compresi quelli ubicati in Sicilia, per le somme da essi riscosse, tenendo parimenti conto ai fini della ripartizione e del versamento sugli indicati capitoli, degli incassi del visto bollo per cambiali. Alle stesse prescrizioni devono attenersi l'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di

Roma e l'ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma per i versamenti effettuati sugli appositi conti correnti postali ad essi intestati, rispettivamente per imposta di bollo dovuta in misura forfettaria sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere (articolo 20 tariffa) e per l'imposta di bollo relativa alle operazioni compiute dagli uffici della Motorizzazione civile. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale Mctc, deve accompagnare il versamento all'ufficio bollo di Roma con una comunicazione dalla quale risultino gli importi delle operazioni effettuate in Sicilia.

3. 1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(Omissis)

Tariffa (Parte I)

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute Euro	
		Fisse	Proporzionali
4	1. Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio (1)	14,62	

Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone: per gli atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o dalle dogane, l'imposta può essere corrisposta agli uffici medesimi.

Note

1. Per le copie dichiarate conformi l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.

2. Sono esenti dall'imposta:

- a) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha perduto il possesso;
- b) le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale;
- c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive;
- d) denunce di smarrimento e relative certificazioni;
- e) atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di 2° grado.